

In merito alla gara in oggetto siamo a trasmettervi la seguente richiesta di chiarimento.

Dato che:

secondo consolidato orientamento della Corte di Giustizia UE (cfr. sentenza 04 dicembre 2009 in causa C.448/01, Wienstrom GmbH, paragrafi 56 e 57) in tema di trasparenza delle offerte,

che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha in più occasioni (determinazione n. 4 del 20 maggio 2009, determinazione n. 7 del 24 novembre 2011) richiamato l'attenzione in ordine al fatto che i criteri di valutazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa devono essere specifici, correlati al prodotto e quantificabili ovvero, testualmente, "adeguatamente specifici e obiettivamente quantificabili";

che, visto il paragrafo 4.6 della determinazione n. 7 del 24 novembre 2011 (linee guida emanate in relazione all'offerta economicamente più vantaggiosa nell'ambito dei contratti di servizi e forniture);

considerato:

che i criteri di valutazione previsti dal disciplinare di gara di cui in epigrafe, con particolare anche se non esclusivo riguardo ai criteri T2 e T3a, in ragione della tecnica di formulazione, appaiono generici e, come tali, suscettibili di essere interpretati in modo diverso da parte degli operatori economici che intendano partecipare alla procedura aperta;

che, al fine di consentire una corretta formulazione dell'offerta e l'attingimento del massimo vantaggio possibile per l'Amministrazione in un contesto di sostenibilità economico finanziaria, sia indispensabile conoscere, con un livello di maggiore dettaglio e di precisa determinazione, quali siano i criteri in forza dei quali le singole soluzioni migliorative proposte in gara saranno valutate dalla commissione come ottime, buone, sufficienti, ecc., così orientando in modo univoco la costruzione dell'offerta da parte degli operatori economici ed evitando che sia questa a dover "completare", con esiti imponderabili a priori, il capitolato prestazionale di gara;

che le indicazioni richieste debbano essere oggetto di pubblicità con forme analoghe a quelle riservate alla lex specialis, al fine di rispettare integralmente la par condicio tra i potenziali offerenti;

si chiede:

che la Stazione Appaltante, per le ragioni di cui sopra, nelle forme e con le modalità reputate opportune nel rispetto della par condicio tra tutti i potenziali offerenti, voglia chiarire, nel dettaglio e con precisa determinazione, al fine di orientare in modo univoco la costruzione delle offerte da parte degli operatori economici, nel perseguimento del pubblico interesse, quali siano i criteri in forza dei quali le singole soluzioni migliorative proposte in gara saranno valutate dalla Commissione come ottime, buone sufficienti, ecc. con riferimento ai criteri di valutazione identificati dalle sigle alfanumeriche T1, T2, T3a, T3b, indicando i subpesi ponderali dei singoli aspetti che compongono gli elementi oggetto di valutazione.